

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

---

## COMUNICATO UFFICIALE N. 8/Cf (2004/2005)

La Corte federale, composta dai Sigg.ri:

Dott. Pasquale de LISE	- Presidente
Avv. Salvatore CATALANO	- Componente
Prof. Mario SANINO	- Componente
Prof. Mario SERIO	- Componente
Prof. Silvio TRAVERSA	- Componente
Avv. Mario VALITUTTI	- Componente

assistita per la Segreteria dal Dott. Massimo Nocente;

nella riunione tenuta in Roma il 27 settembre 2004, ha adottato le seguenti decisioni le cui motivazioni qui di seguito si trascrivono:

### **1. RICORSO DEL COSENZA CALCIO 1914, EX ART. 32, COMMA 5, DELLO STATUTO FEDERALE, PER IL RICONOSCIMENTO DELLA TITOLARITA' DELLE POSIZIONI GIURIDICO-SOGGETTIVE MATURATE AL 31.07.2003, NELL'AMBITO DELL' ORDINAMENTO FEDERALE**

#### IN FATTO

Con ricorso a questa Corte del 12 luglio 2004, la società Cosenza Calcio 1914 s.p.a. esponeva che:

- 1) con deliberazione adottata il 31 luglio 2003 dal Consiglio Federale essa non era stata ammessa al Campionato di Serie C1 di sua competenza per la mancata osservanza delle disposizioni regolanti la materia;
- 2) con provvedimento adottato dal Presidente Federale il 31 ottobre 2003 ne era stata deliberata la decadenza dall'affiliazione, a seguito della dichiarazione di inattività;
- 3) con sentenza del 1° aprile 2004 del TAR Lazio, confermata in parte qua dal Consiglio di Stato

con sentenza del successivo 9 luglio, era stato annullato il provvedimento di decadenza dalla affiliazione per mancata comunicazione dell'avvio del relativo procedimento;

4) con delibera del 7 aprile 2004, la Federazione le aveva comunicato la attivazione del procedimento diretto a verificare la ricorrenza delle condizioni per la dichiarazione di decadenza;

5) la sentenza del Consiglio di Stato, prima citata, aveva accertato che “la mancata partecipazione della società ricorrente al campionato di calcio nella stagione 2003/2004 non può essere causa di decadenza dall'affiliazione, non essendo l'inattività del tutto imputabile al Cosenza; la F.I.G.C. dovrà quindi verificare, allo stato attuale, la volontà del Cosenza di partecipare ai campionati di calcio e, in caso di riscontro positivo, dovrà, anziché proseguire il procedimento per la decadenza dall'affiliazione, procedere ad individuare il campionato cui il Cosenza può essere iscritto”.

Ciò premesso, la ricorrente manifestava la propria volontà di partecipare al campionato di propria competenza per la stagione sportiva 2004/2005, e cioè quello di Serie C1, e deduceva di trovarsi nella stessa posizione in cui versava all'inizio dell'appena terminata stagione, e, quindi, in possesso del titolo sportivo. Tali circostanze avrebbero legittimato la ricorrente a chiedere a questa Corte, ai sensi dell'art. 32, comma 5, dello Statuto federale, a tutela di un proprio diritto fondamentale ed in conformità alle sentenze citate, che le venisse “confermato”:

a) il proprio status attuale di società affiliata alla F.I.G.C.;

b) il proprio status attuale di società affiliata alla Lega Professionisti di Serie C;

c) il proprio status attuale di società titolare del titolo sportivo per presentare domanda di iscrizione al Campionato di Serie C1 per la stagione 2004/2005 (anche in forza di eventuale provvedimento straordinario).

Nel corso dell'istruttoria, venivano acquisiti documenti da cui emergeva che, contestualmente al deposito del presente ricorso, la società Cosenza Calcio 1914 s.p.a. aveva indirizzato alla F.I.G.C. una richiesta di esecuzione del giudicato del Consiglio di Stato, con “causa petendi” e “petitum” coincidenti con quelli prima esposti.

In occasione della riunione della Corte federale del 21 luglio 2004, i legali della ricorrente chiedevano il rinvio dell'esame del ricorso a data da destinarsi.

Successivamente, con nota del 23 settembre 2004, la società istante comunicava “che la questione, proposta con il ricorso 12 luglio 2004, è superata avendo il Consiglio Federale ed il Presidente Federale adottato provvedimenti in data 27 e 29 luglio e 12 agosto 2004, nei confronti dei quali ci si riserva la rituale impugnazione dinanzi il Tribunale amministrativo regionale del Lazio.”

A questa stregua, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse e va disposto l'incameramento della tassa.

**P. Q. M.**

dichiara improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso proposto dalla società Cosenza Calcio 1914 s.p.a. e dispone l'incameramento della tassa.

.....

## **2. PARERE INTERPRETATIVO D'UFFICIO SULL'ART. 17 DELLO STATUTO FEDERALE, CIRCA L'INDIVIDUAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI SOCIETA' PROFESSIONISTICHE AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA FEDRALE**

Con nota del 22 settembre 2004 il Segretario federale - premesso che il Presidente della Lega Professionisti di serie C aveva chiesto di conoscere se il proprio Consiglio Direttivo potesse nominare, in sostituzione dei rappresentanti legali delle singole società, delegati per la partecipazione all'Assemblea federale - sottoponeva a questa Corte l'interpretazione della norma di cui all'art. 17 dello Statuto federale nonché di ogni altra disposizione rilevante al fine di rispondere al quesito se “in ambito professionistico il delegato assembleare espresso dalla singola società debba necessariamente appartenere all'organico dirigenziale della stessa”.

Ciò premesso, la Corte osserva che la prima parte del primo comma dell'art. 17 dello Statuto federale prevede in primo luogo che l'Assemblea della Federazione si compone di delegati. La norma prosegue chiarendo che i delegati per le società professionistiche sono i Presidenti delle società professionistiche, o i loro rappresentanti.

La questione sottoposta all'esame di questa Corte riguarda l'individuazione dei soggetti legittimamente qualificabili come “rappresentanti” dei Presidenti delle società professionistiche ai fini della attribuzione della qualità di delegato all'Assemblea federale.

Va subito detto che esattamente, nel formulare il quesito, il Segretario federale ha escluso la possibilità che sia il Consiglio Direttivo della Lega Professionisti in questione a sostituirsi al Presidente della società nella designazione del proprio rappresentante. Ed infatti, è innegabile sia il carattere personale della designazione, che la norma in esame espressamente ed esclusivamente rimette ai Presidenti delle società, sia la natura fiduciaria del rapporto che lega il rappresentante al rappresentato, con conseguente intrasferibilità del potere di designazione spettante a quest'ultimo.

Resta, allora, da stabilire se la scelta del rappresentante della società da parte del relativo Presidente debba o meno necessariamente cadere su persona appartenente “all'organico dirigenziale

della stessa”.

Ora, la Corte ritiene che i menzionati caratteri della personalità e della fiduciarietà della designazione del proprio rappresentante da parte dell’avente diritto debbano costituire decisivi elementi di giudizio per l’interprete nel determinare la portata della disposizione di cui all’art. 17

citato. Quest’ultima norma va, però, coordinata con l’art. 2, comma 2, delle N.O.I.F. che contiene una disposizione di sicuro rilievo al presente fine interpretativo.

Ed invero, la norma da ultimo citata, nel disciplinare le modalità di effettuazione della “*electio amici*” da parte del Presidente della società delegante, espressamente prevede che debba indicarsi “la qualifica sociale del rappresentante”.

Ora, questa indicazione costituisce elemento decisivo per configurare la categoria dei soggetti legittimati da rappresentare le società. A tenore dell’art. 2 delle N.O.I.F., infatti, la designazione non può che cadere su persone che rivestano una qualifica sociale, e cioè un ruolo all’interno della società determinato e riconoscibile all’esterno attraverso il censimento da parte degli organi competenti della Federazione, con conseguente opponibilità ai terzi.

Del resto, la previsione che anche i rappresentanti appartengano all’ordinamento federale in quanto titolari di un ruolo nelle società che li designano risponde all’esigenza che a dibattere e deliberare su temi dell’ordinamento federale impegnativi anche per le società rappresentate siano soggetti partecipi dell’organizzazione e del relativo sistema di regole, che rischierebbero di vedere affievolita la propria efficacia se creato o modificato da chi ne sia estraneo.

Deve, quindi, ritenersi che la disposizione in parola riguardi soggetti titolari di una qualifica sociale, nel senso risultante dagli atti costitutivi di pubblicità ai fini federali, e cioè, nella presente prospettiva, i fogli di censimento.

La Corte non ritiene, invece, che sia necessario che il designato appartenga anche “all’organico dirigenziale” della società.

Ed invero, la norma di cui all’art. 17 dello Statuto federale, in combinato disposto con quella di cui all’art. 2 delle N.O.I.F., va letta conformemente al principio di tassatività destinato a governare il compimento di atti che siano frutto della libertà di scelta e di azione da parte del loro autore. Corollario di tale principio, nel caso di specie, è quello per cui le norme non possono essere interpretate nel senso di circoscrivere ulteriormente la categoria dei rappresentanti o di orientare la scelta da parte dei Presidenti della società verso soggetti che non solo rivestano la prescritta qualifica

sociale, ma appartengano anche “all’organico dirigenziale”.

È, infatti, evidente che le norme qui considerate si limitino a prevedere la necessità che i rappresentanti delle società appartenenti alle Leghe professionistiche rivestano una qualche carica sociale, senza stabilire anche che debba trattarsi di dirigenti.

In conclusione, la Corte esprime l’avviso che sia necessario e sufficiente che il delegato assembleare espresso, ai fini della partecipazione all’Assemblea federale, da parte dei Presidenti delle società appartenenti alle Leghe professionistiche rivesta una qualifica sociale all’interno della società, qualifica rilevabile attraverso il foglio di censimento.

### **P.Q.M.**

esprime l’avviso che sia necessario e sufficiente che il delegato assembleare espresso, ai fini della partecipazione all’Assemblea federale, da parte dei Presidenti delle società appartenenti alle Leghe professionistiche rivesta una qualifica sociale, non necessariamente dirigenziale, all’interno della società, qualifica rilevabile attraverso il foglio di censimento.

.....

### **3. RICHIESTA DI PARERE DEL PRESIDENTE FEDERALE, EX ARTT. 30, COMMA 9, DELLO STATUTO FEDERALE E 20, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SU ISTANZE DI GRAZIA DI TESSERATI**

La Corte federale, sulle richieste di parere del Presidente Federale in merito alle istanze di grazia dei sottonotati tesserati, ha formulato i pareri di competenza, così come di seguito riportati:

#### **calciatore Maiolo Francesco**

La Corte federale:

- vista la richiesta di parere formulata dal Presidente Federale in ordine all’istanza di grazia inoltrata dal calciatore Maiolo Francesco in relazione alla sanzione della squalifica inflittagli fino al 30 marzo 2005;
- esaminata la documentazione in atti;
- tenuto conto delle risultanze degli atti e delle circostanze del caso;

esprime **parere favorevole** all’accoglimento dell’istanza avanzata dal calciatore Maiolo Francesco.

\*\*\*\*\*

#### **calciatore Devanna Pasquale**

La Corte federale:

- vista la richiesta di parere formulata dal Presidente Federale in ordine all'istanza di grazia inoltrata dal calciatore Devanna Pasquale, in relazione alla sanzione della squalifica inflittagli fino al 31 dicembre 2004;
- esaminata la documentazione in atti;
- tenuto conto delle risultanze degli atti, delle circostanze del caso e di quanto addotto dall'istante;

esprime **parere favorevole** all'accoglimento dell'istanza avanzata dal calciatore Devanna Pasquale.

\* \* \* \* \*

**calciatore Pompili Giorgio**

La Corte federale:

- vista la richiesta di parere formulata dal Presidente Federale in ordine all'istanza di grazia inoltrata dal calciatore Pompili Giorgio, in relazione alla sanzione della squalifica inflittagli fino al 31 marzo 2005;
- esaminata la documentazione in atti;

esprime **parere favorevole** all'accoglimento dell'istanza avanzata dal calciatore Pompili Giorgio.

\* \* \* \* \*

Mistura Alessandro:

**sfavorevole, in quanto la Corte non ha ritenuto, allo stato, sussistenti i presupposti idonei per la concessione dell'invocato beneficio;**

\* \* \* \* \*

Maisano Gaetano (istanza reiterata):

**sfavorevole, in quanto non sono emersi elementi nuovi, idonei per la concessione dello invocato beneficio, in precedenza già negato;**

\* \* \* \* \*

Carbone Mario, Pinzolo Carlo, Siena Francesco, Bellè Andrea, Cassisi Salvatore, Massaro Emanuele, Della Cerra Carmine, Liguori Alfonso, Moccia Massimo e Beraldo Luca:

**sfavorevole, in quanto la Corte non ha rinvenuto i presupposti idonei per la concessione dell'invocato beneficio;**

\* \* \* \* \*

Campanile Ernesto:

**inammissibile, perché non ha scontato metà della pena;**

.....

**ORDINANZA**

**4. RICORSO DEL G.S. IL PUNTO, EX ART. 22, COMMA 3, C.G.S., IN PUNTO AL DINIEGO DELLA F.I.G.C. DI ACCESSO INFORMALE, EX ART. 3 DPR N. 352/1992, ALLA VISIONE DEGLI ATTI INERENTI I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI INSTAURATI, EX ART. 16, COMMA 3 E 4 N.I.F., A CARICO DI SOCIETA' DIVERSE**

La Corte federale dispone il rinvio a data da destinarsi del ricorso come in epigrafe proposto dal G.S. Il Punto di Mogliano (Macerata).

.....

**IL PRESIDENTE**  
(Dott. Pasquale de Lise)

**Publicato in Roma il 28 settembre 2004**

**IL SEGRETARIO**  
(Avv. Giancarlo Gentile)

**IL PRESIDENTE**  
(Dott. Franco Carraro)